



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE

in persona del dr. Paolo Andrea Vassallo ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 11425 del R.G.A.C.C. dell'anno 2021, trattenuta in decisione nell'udienza del 25/03/2022, tenutasi secondo le modalità di trattazione scritta ex art. 221, co. 4, D.L. decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 rimessa al Giudice per la decisione all'esito della scadenza dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. e vertente

TRA

[REDACTED]
e residente in [REDACTED] alla via [REDACTED] e [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED], elettivamente domiciliati in [REDACTED]
alla [REDACTED] presso lo studio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] che li
rappresenta e difende in forza di procure in calce all'atto di citazione.

- OPPONENTI -

E

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] in persona del procuratore
speciale [REDACTED]
[REDACTED], con sede in Roma, [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] is, rappresentata e difesa,
giusta procura speciale rilasciata su autonomo foglio ed agli atti del ricorso monitorio

dall'avv. [REDACTED]
[REDACTED]

- OPPOSTA -

CONCLUSIONI

All'udienza del 25/03/2022 parte opposta ha concluso come da note di trattazione scritta in atti.

Per parte opponente: "a) in via principale, accertare la prescrizione dell'asserito credito ai sensi dell'art. 2946 c.c., dalla [REDACTED] S.r.l. e, per l'effetto, revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e competenze di causa; b) In via subordinata, salvo gravame, accertare e dichiarare, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, rigettare perché infondate in fatto e in diritto le domande formulate da controparte per le motivazioni esposte nel presente atto e, conseguentemente, condannarle al pagamento delle spese di lite. ”.

Per parte opposta: "A) confermi il decreto [REDACTED] del 5.03.2021 emesso dal Tribunale di Napoli, II sezione civile, dr. Vassallo B) rigetti l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermi il decreto ingiuntivo opposto C) accerti, in ogni caso la fondatezza della pretesa creditoria di [REDACTED] SRL e per l'effetto condanni gli opposenti al pagamento dell'importo ingiunto oltre interessi D) il tutto con vittoria di spese e competenze di causa”

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1.1. Viene opposto il decreto ingiuntivo [REDACTED], emesso dal Tribunale di Napoli il 05/03/2021 su ricorso della [REDACTED] S.p.A., mandataria dalla società di [REDACTED] [REDACTED] S.r.l. al recupero dei crediti, con il quale si ingiunge ai sig.ri [REDACTED] [REDACTED] il pagamento della somma di euro 22.181,22 in ragione del credito derivante dal mancato pagamento da parte del primo, in qualità di debitore e del secondo, in qualità di garante, delle somme dovute in forza di un contratto di locazione finanziaria n. 2078526 del 9/2/2009 con [REDACTED] S.p.A. di un mini escavatore cingolato.

1.2. [REDACTED], nell'opporsi all'ingiunzione, hanno eccepito: la inopponibilità della cessione del credito in capo a [REDACTED] er non aver ricevuto notifica della cessione; l'intervenuta prescrizione del credito; l'impossibilità della prestazione ex art. 1256 c.c. per causa non imputabile al debitore.

1.3. Parte opposta, costituita anche nella presente fase di opposizione insiste per il rigetto di tutti i motivi di opposizione proposti rilevando la fondatezza del proprio diritto di credito.

2.1. L'opposizione è fondata. In particolare è fondato il motivo di opposizione con il quale gli istanti eccepiscono la prescrizione del credito ingiunto.

2.2. Al credito relativo ai canoni di locazione finanziaria e gli oneri connessi è applicabile il termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 c.c. e non quello quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 3) c.c.: la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, nn. 3 e 4, cod. civ., concernente, tra le altre ipotesi, il corrispettivo delle locazioni, riguarda prestazioni che maturano con il decorso del tempo e che, pertanto, divengono esigibili solo alle scadenze convenute, giacché costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono; detta prescrizione si giustifica, quindi, sia in ragione della continuità del rapporto che richiede e consente un accertamento in tempi relativamente brevi dell'avvenuta esecuzione delle singole prestazioni, sia perché l'eventuale prescrizione di una singola prestazione non pregiudica il diritto all'adempimento delle rimanenti, per le quali la prescrizione non sia compiuta. Ne consegue, pertanto, che, là dove il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria, pur eseguibile frazionatamente nel tempo (come nel caso dedotto nella fattispecie di contratto di "leasing", in cui è dilazionata l'esigibilità delle singole rate del finanziamento, ma l'utilizzatore è tenuto a restituirne l'intero, essendo unitaria la prestazione che egli si impegna ad eseguire) il termine di prescrizione è quello decennale, applicabile in genere alle azioni contrattuali e, segnatamente, a quelle di adempimento o di responsabilità (cfr. Cassazione civile sez. III, 30/01/2008, (ud. 15/11/2007, dep. 30/01/2008), n.2086).

2.3. La ricordata natura unitaria dell'obbligo restitutorio della somma finanziata consente di estendere anche al leasing finanziario, per identità di ratio, i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità in tema di decorrenza della prescrizione del diritto al rimborso delle somme date a mutuo, dove la S.C. con sentenza n. Sez. 3, Sentenza n. 17798 del 30/08/2011 ha chiarito - affermando un principio certamente applicabile in tutte le forme di finanziamento o apertura di credito - che "Nel contratto di mutuo la prescrizione del diritto al rimborso della somma mutuata inizia a decorrere

dalla scadenza dell'ultima rata, atteso che il pagamento dei ratei configura un'obbligazione unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata”.

La data di decorrenza dalla prescrizione va individuata con riferimento alla scadenza dell'ultimo canone o, se antecedente, alla data di risoluzione del contratto.

2.4. Se si considera che nella specie l'ultimo canone andava a scadere in data 01.02.2013 e che con lettera datata 27.12.2010 ricevuta in data 04.01.2011 (vd. all. 6 del fascicolo monitorio) il contratto venne risolto per inadempimento dell'utilizzatore con invito al pagamento delle somme dovute, è allora evidente che la decadenza dal beneficio del termine per omesso versamento dei canoni di locazione ha fatto scaturire il diritto della creditrice al pagamento in unica soluzione dei canoni scaduti e delle indennità di risoluzione, come richiesto con nota datata 27.12.2010 ricevuta in data 04.01.2011 che ha segnato la decorrenza del termine di prescrizione decennale.

Da tale data (anche considerando quella del 04.01.2011) sono trascorsi più dieci anni sino al deposito del ricorso per ingiunzione avvenuto in data 09/02/2021, senza che nelle more siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione.

2.5. A tale effetto non può concorrere invero la diffida al pagamento a firma della  spa del 4.03.2020 in mancanza di prova, non solo della sua ricezione, ma neanche del suo invio (cfr. all. 10 del fascicolo monitorio).

È noto che "L'atto stragiudiziale di costituzione in mora del debitore, anche al fine dell'interruzione della prescrizione, inviato al debitore con raccomandata a mezzo del servizio postale, si presume giunto a destinazione – sulla base dell'attestazione della spedizione da parte dell'ufficio postale, pur in mancanza dell'avviso di ricevimento –; tuttavia, qualora il destinatario contesti il fatto stesso della ricezione di alcunchè sorge in capo al mittente l'onere della prova del detto ricevimento" (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6725 del 19/03/2018 Rv. 648491 - 01)

La  non solo non ha provato ma neppure si è offerta di provare l'effettiva spedizione nonché la ricezione presso i debitori della raccomandata in esame con la conseguenza che la prescrizione deve ritenersi maturata alla data di deposito del ricorso per ingiunzione.

2.6. Appare priva di alcun sostegno giuridico la tesi della opposta che vorrebbe far decorrere la prescrizione del credito dalla “consumata la perdita definitiva del bene”

oggetto di leasing di cui si è intimata la restituzione agli oppositori a seguito della risoluzione del contratto. La perdita del bene per omessa restituzione non costituisce invero circostanza che determina la definitiva quantificazione ed esigibilità del credito derivante dall'adempimento dei canoni di leasing e dei connessi obblighi scaturenti dal contratto di leasing, posto che non è revocabile in dubbio che la società di leasing (come peraltro avvenuto nel caso di specie nella lettera di risoluzione) possa intimare e pretendere contestualmente sia la restituzione del bene sia il pagamento dei canoni scaduti e delle penali di risoluzione: invero, posto che solo in caso di ricollocazione del bene dato in leasing il ricavato della vendita del bene viene detratto da quanto dovuto, detta somma costituisce un credito che l'utilizzatore può al più far valere in compensazione rispetto al dovuto ma che non concorre certamente a determinare l'obbligazione di pagamento per canoni di leasing come predeterminati in contratto e pertanto immediatamente liquidi ed esigibili.

3.1. Ne consegue che la pretesa è irrimediabilmente prescritta e che il decreto ingiuntivo va integralmente revocato.

3.2. Le spese di lite seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate, come segue, secondo il Decreto 10 marzo 2014, n. 55 pubblicato in GU n.77 del 2-4-2014 nella misura aggiornata sulla base del DM n. 37 dell' 8/3/2018 pubblicato sulla G.U. n. 96 del 26/4/2018 e in vigore dal 27 aprile 2018.

Competenza: **Giudizi di cognizione innanzi al tribunale**

Valore della Causa: **Da € 5.201 a € 26.000**

Fase	Compenso
Fase di studio della controversia, valore medio:	€ 875,00
Fase introduttiva del giudizio, valore minimo:	€ 370,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo:	€ 1.120,00
	Compenso tabellare € 2.365,00

PROSPETTO FINALE

Compenso tabellare

€ 2.365,00

Spese generali (15% sul compenso totale)	€ 354,75
Spese esenti ex art. 15, DPR 633/72	€ 145,50
COMPENSO LIQUIDATO	€ 2.865,25

P.Q.M.

il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:

- a) ACCOGLIE l'opposizione proposta da [REDACTED] e per l'effetto REVOCA il decreto ingiuntivo [REDACTED] emesso dal Tribunale di Napoli il 05/03/2021 su ricorso della [REDACTED] S.r.l.;
- b) CONDANNA la [REDACTED] S.p.A., mandataria dalla società di [REDACTED] r.l. alla rifusione delle spese di lite in favore di [REDACTED] [REDACTED] tre Iva e Cpa come e se dovuti.

Napoli li 15/06/2022

Il Giudice

dr. Paolo Andrea Vassallo

